

Il ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare la decisione della Commissione 14 luglio 1999 in quanto qualifica come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE il credito d'imposta previsto nella Norma Foral de Gipuzkoa n. 7/1997 del 22 dicembre 1997;
- condannare la Commissione a pagare tutte le spese derivanti dal procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente fa presente che, nella decisione impugnata, la Commissione:

- interpreta erroneamente la nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 87, n. 1, CE, ritenendo che il credito d'imposta previsto nella Norma Foral de Gipuzkoa sopra menzionata costituisca una misura di carattere selettivo e, pertanto, un aiuto di Stato: secondo il ricorrente, il credito d'imposta costituisce un provvedimento di carattere generale in quanto si applica allo stesso modo a tutti gli operatori economici, purché soddisfino i requisiti previsti nella norma, che hanno carattere obiettivo e non discriminatorio; anche supponendo che la misura di cui trattasi rivesta un certo carattere selettivo, questo sarebbe giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema, in quanto il campo d'applicazione della stessa è di carattere non discriminatorio, basandosi su condizioni o criteri obiettivi e orizzontali e inoltre contribuisce all'efficacia del sistema fiscale in cui si inquadra;
- interpreta erroneamente l'art. 87 CE ritenendo che sussiste un aiuto di Stato senza aver accertato che sia stata falsata la concorrenza o che sia stato pregiudicato il commercio tra Stati membri, come richiede tale disposizione;
- ritiene erroneamente che le autorità spagnole abbiano violato l'obbligo di notifica previsto del n. 3 dell'art. 88 CE;
- incorre in uno sviamento di potere utilizzando la via del procedimento per aiuti di Stato invece del canale procedurale previsto dal legislatore comunitario (armonizzazione fiscale) nel cui ambito le sue competenze sono notevolmente inferiori, in quanto sono ripartite con il Consiglio dell'Unione europea;
- viola l'obbligo di motivazione, poiché non chiarisce gli elementi di fatto e di diritto che l'hanno indotta a qualificare il provvedimento fiscale di cui è causa come aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 87 CE.

Ricorso del Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia — Diputación de Alava contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 novembre 1999

(Causa T-271/99)

(2000/C 47/52)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 3 novembre 1999, il Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia Diputación de Gipuzkoa con sede in Alava (Spagna) con gli avv.ti D. Antonio Creus Carreras e Dña. Begoña Uriarte Valiente, dei fori rispettivamente di Barcellona e di Madrid, con sede in Bruxelles, Cuatrecasas Abogados, 60 Av. de Cortenbergh, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare la decisione della Commissione 14 luglio 1999 in quanto qualifica come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE il credito d'imposta previsto nella Norma Foral de Alava n. 22/1994 del 20 dicembre 1994, e sue successive modifiche;
- condannare la Commissione a pagare tutte le spese derivanti dal procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi dedotti sono gli stessi di quelli fatti valere nella causa T-269/99.

Ricorso del Territorio Histórico de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia Diputación de Bizkaia, contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 novembre 1999

(Causa T-272/99)

(2000/C 47/53)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 3 novembre 1999, il Territorio Histórico de Bizkaiko, Bizkaiko Foru Aldundia — Diputación de Gipuzkoa con sede in Bizkaia (Spagna) con gli avv.ti D. Antonio Creus Carreras e Dña. Begoña Uriarte Valiente, dei fori rispettivamente di